

### **Panel: Parole, identità, omologazione.**

"O fai poesia o vai in prigione" questo è il dilemma con cui vive Pier Paolo Pasolini gran parte della sua vita artistica, soprattutto dopo che l'episodio *La Ricotta* del film *RoGoPaG* (ma non solo) è stato sequestrato dalla magistratura italiana e lui accusato di vilipendio alla religione.

La sua vicenda artistica personale pone in evidenza la tensione tra la libertà di manifestare le proprie opinioni e la necessità di proteggere la sensibilità religiosa e il patrimonio morale della società; tale circostanza è ravvisabile soprattutto nelle società multiculturali, ed i recenti fatti di cronaca accaduti in Francia ne sono una testimonianza tragica e concreta.

Infatti, il Parlamento Europeo ha approvato a Marzo 2015 una Risoluzione in cui "*condanna fermamente* gli attacchi alla rivista *Charlie Hebdo* [...] e ribadisce che *la libertà di espressione, è un diritto fondamentale* di ogni individuo".

Ad oggi, in Europa non esiste una *standard* uniforme per quanto attiene il bilanciamento tra libertà d'espressione e tutela dei sentimenti religiosi; si preannuncia sin d'ora che l'argomento risulta inevitabilmente connesso al delicato tema della laicità, in quanto viene in rilievo il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose. Parte della difficoltà nell'individuazione di un equilibrio dipende dalla circostanza che negli Stati COE e, in generale, «nel continente europeo, molteplici sono i modelli attraverso cui i principi della separazione Stato-Chiesa [...] si sono realizzati nel corso del tempo». Di conseguenza non esiste uno *standard* comune di laicità europea e vi è terreno fertile per l'applicazione della nota tecnica giudiziale del margine di apprezzamento.

Una particolare attenzione verso certe situazioni in cui la libertà d'espressione viene realizzata

attraverso offese nei confronti della sensibilità religiosa, è rinvenibile della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che viene chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra l'art. 9 e 10 CEDU.

Pertanto, nel presente contributo, al termine di un rapido *excursus* sulla tutela offerta alla libertà religiosa e alla libertà d'espressione dal sistema CEDU, si intende offrire un'analisi di alcune pronunce della Corte EDU riguardo a tale tematica.

All'interno del panorama giuridico europeo, per ciò che concerne la CEDU, le disposizioni che vengono principalmente in rilievo sono gli articoli 9 "Libertà di pensiero, di coscienza e di *religione*" e 10 "Libertà di *espressione*".

Il primo articolo attribuisce ai cittadini degli stati aderenti alla CEDU la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento di riti.

L'art. 10, invece, proclama la libertà di espressione, includendo in essa la libertà di opinione e di ricevere o comunicare informazioni attraverso qualsiasi mezzo e senza limiti territoriali. Si intende pertanto anche lo scambio di idee di ogni genere (politiche, culturali, artistiche). Secondo la Corte questa libertà comporta anche *doveri* e *responsabilità*.

Tenuto conto di ciò, la Corte di Strasburgo, si è dibattuta nel tentativo di stabilire in che misura la libertà d'espressione può tollerare limitazioni legittime da parte dello Stato COE (anche attraverso strumenti penalistici) in ragione della contropinta legata all'intervento dell'elemento religioso.

In questi casi, deve prevalere la tutela del sentimento religioso o può essere garantita sempre e

comunque la libera manifestazione del pensiero, anche se potenzialmente oltraggiosa del sentimento religioso dei fedeli?

Lo sforzo per la ricerca di un bilanciamento è riscontrabile in alcuni casi giurisprudenziali.

Ci si riferisce in particolare alle sentenze *Otto Preminger Institut c. Austria* (1994), *Wingrove c. Regno Unito* (1996), *I.A c. Turchia* (2005) in cui sono stati affermati principi chiave che hanno orientato anche le decisioni successive della Corte. Successivamente, vengono prese in considerazione altre sentenze che hanno aggiunto interessanti sfumature ai principi espressi in precedenza, dal momento che con queste pronunce la Corte EDU ha adottato una posizione meno protettiva nei confronti della religione e più propensa alla difesa della libertà di espressione, dichiarando illegittime le limitazioni imposte a quest'ultima dalle autorità statali: *Paturel c. Francia* (2005), *Giniewski c. Francia* (2006), *Aydin Tatlav c. Turchia* (2006).

Entrando nel dettaglio, i primi tre casi presentano forti analogie. Essi, infatti, si riferiscono al divieto di diffusione di opere artistiche dal contenuto altamente ingiurioso contro personaggi sacri delle religioni.

Inoltre, in tutti e tre i casi la Corte non riscontra alcuna violazione dell'art. 10 CEDU e reputa legittime le misure adottate dallo Stato.

Nel primo caso, si tratta del sequestro e la confisca del film *Das Liebeskonzil* perché lesivo della morale religiosa, in un paese in cui il cattolicesimo è la religione della maggioranza della popolazione; a *Wingrove* non viene concesso il nullaosta da parte delle autorità inglesi per la diffusione di un cortometraggio, in quanto blasfemo, questo reato protegge unicamente la fede (cristiana) storicamente maggioritaria; quanto all'ultimo caso, l'editore di un romanzo è perseguito, ai sensi della legge sulla stampa, perché il suo contenuto viola il

codice penale turco, che prevede una pena per chiunque insulti «Dio, una delle religioni, uno dei profeti, una delle sette o uno dei libri sacri».

In tutti questi casi la Corte EDU afferma la prevalenza del sentimento religioso sulla libertà d' espressione.

L'elemento che interessa maggiormente sottolineare è questo: la Corte allarga il perimetro di garanzia dell'art. 9 alla tutela del «sentimento religioso», vale a dire il diritto di vedere rispettati (non solo dallo Stato) i propri convincimenti religiosi fino al punto di limitare la libertà di espressione altrui.

Inoltre è la mancanza di una concezione uniforme tra i paesi europei delle esigenze afferenti alla protezione delle convinzioni religiose che allarga il margine di apprezzamento degli Stati. La Corte ha ritenuto che, sebbene una società democratica è caratterizzata da «pluralismo, tolleranza e spirito d'apertura», la manifestazione del pensiero, secondo quanto prevede la Convenzione, subisce legittimamente dei limiti per tutelare la sensibilità maggioritaria della popolazione. Queste pronunce sono state oggetto di critiche, in quanto il giudizio della Corte sembra soffrire di superficialità adottando il criterio della ragione dei più.

La Corte nel giudicare i casi menzionati si è avvalsa di una giurisprudenza che ha ripetutamente riconosciuto che lo Stato è in condizioni migliori di un giudice internazionale per commisurare la protezione della morale sociale e della libera manifestazione delle idee all'interno del proprio territorio; lo Stato, infatti, può rilevare più agilmente l'evoluzione del costume e della società, adattando l'ordinamento alle nuove esigenze.

Un mutamento della giurisprudenza europea in tema di rapporti tra l'art. 9 e l'art. 10 CEDU è ravvisabile negli altri casi sopra citati.

Il caso *Paturel* riguarda un giornalista francese condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per la pubblicazione di un volume che conteneva accuse di antisemitismo rivolte a un'organizzazione anti-settaria accusata di essere un braccio del Vaticano e di utilizzare metodi inquisitori allo scopo di promuovere l'intolleranza contro le nuove religioni; il caso *Giniewski*, riguarda l'accusa di diffamazione imputata al giornalista per un articolo nel quale il ricorrente sostiene la responsabilità del cristianesimo nella genesi e nella diffusione dei sentimenti antisemiti che avevano condotto all'Olocausto; infine *Aydin Tatlav*, giornalista, veniva condannata per "bestemmia contro Dio, la Religione, il Profeta e il Libro sacro" dopo aver pubblicato una novella che le autorità turche ritenevano offensiva della fede islamica.

Anche questi tre casi, come i tre precedenti, sono tra loro affini. Infatti, in tutti questi casi la Corte ritiene che le autorità statali hanno violato l'art. 10 CEDU.

Queste differenti soluzioni non si devono tanto ad una differente argomentazione giuridica ma ad una diversa considerazione dei fatti di causa, che fa prevalere la libertà di espressione rispetto alla tutela della libertà religiosa.

La Corte ritiene che le manifestazioni "incriminate" possono contribuire fattivamente al dialogo su temi di pubblico interesse, e che il "senso morale comune" deve essere costretto a tollerare modalità e contenuti urtanti della manifestazione del pensiero, mentre il "sentimento religioso diffuso" può essere tutelato da tali attacchi a mezzo di specifici strumenti preventivi e repressivi.

Questa un'apertura della Corte, verso la tutela di manifestazioni di pensiero utili a stimolare ed approfondire la conoscenza e confronto degli ambiti più interni del sentire umano, che deve essere

accolta con entusiasmo: è solo in questa tensione che può svolgersi pienamente la vocazione di una Corte garante di una Convenzione che ha ad oggetto libertà fondamentali e diritti umani.

La Corte EDU sembra, nel complesso, valutare con attenzione le fattispecie penali, inserendole nel contesto sociale e giuridico nel quale sono sorte, senza applicare astrattamente principi generali. Non offre una tutela standardizzata e a senso unico della libertà di manifestazione del pensiero o della sensibilità religiosa, ma opta per un bilanciamento degli interessi, anche alla luce della sensibilità sociale di ciascun Paese. Si tratta di un criterio attento, che pare tenere in particolare conto l'identità culturale di ciascun Stato COE, senza imporre uno *standard* unificante. Pertanto, potrebbe accadere, che la stessa Corte possa giudicare in modo differente casi simili, qualora le circostanze sociali siano differenti.

È inoltre un dovere e responsabilità della società civile e degli artisti comprendere le diversità culturali, valorizzarle e rispettarle e forse una soluzione a tali conflitti potrebbe venire dall'approccio interculturale del diritto, inteso come metodo che usa il linguaggio dell'intercultura.